

**ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 7.275 RACCOLTA N. 4.679**

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

È costituita, ai sensi dell'art. 10 Legge 12 Novembre 2011,

n. 182, una società tra professionisti nella forma di società

cooperativa con la denominazione di "**Agroindustrial Profes-**

**sional Partners - Consulting & Services Soc. Coop. tra Pro-**

**fessionisti", in forma abbreviata "APP Soc. Coop. tra Profes-**

**sionisti".**

La società ha sede nel Comune di Torino (TO) all'indirizzo

risultante dalla iscrizione eseguita presso il Registro delle

Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di at-

tuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-

mere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali,

filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentan-

za), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Co-

mune; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il tra-

sferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indi-

cato.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà es-

sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-

ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II**

### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione ed ha per scopo di offrire ai soci occasioni di lavoro giustamente remunerato in relazione alle conoscenze e competenze professionali degli stessi.

Ai soci viene perciò richiesto (art. 5) il possesso dei requisiti idonei a garantire la loro partecipazione attiva e interessata all'esercizio dell'attività sociale di cui all'art. 4 al fine di trarre da essa i vantaggi di cui al comma precedente.

L'interesse di essi alla partecipazione alle attività sociali si concretizza effettuando i conferimenti di prestazioni aventi carattere professionale loro richiesti in relazione alle specifiche competenze professionali nelle rispettive materie.

Le modalità di instaurazione, svolgimento e cessazione dell'attività mutualistica saranno oggetto di appositi regolamenti da approvarsi dall'assemblea dei soci i quali, per ciascuna prestazione da conferirsi dai soci sulla base delle opportunità di lavoro offerte dalla cooperativa, dovranno stabilire termini, modalità e condizioni di effettuazione e va-

lutazione dei conferimenti e dei ristorni (art. 18).

La Cooperativa, per lo svolgimento della propria attività dovrà avvalersi dell'opera e degli apporti di servizi da parte dei soci in misura sempre prevalente classificandosi perciò quale cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti cod. civ..

La Cooperativa può tuttavia operare anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto)**

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, in via esclusiva, dell'attività professionale da parte dei soci professionisti iscritti agli ordini, albi o collegi professionali ovvero non professionisti limitatamente alle prestazioni tecniche nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 Legge 183/2011.

Tutte le prestazioni dovranno essere prevalentemente riferite (e nell'interesse del) settore agricolo e agroindustriale e della sostenibilità mediante:

a) attività di consulenza contabile, amministrativa, giuridica, legale e fiscale; nonché di consulenza tecnica nelle pratiche ambientali, agronomiche, di progettazioni edilizie, impiantistiche, meccaniche, informatiche; ogni altra specializzazione professionale e tecnica necessaria nella gestione delle imprese del settore agricolo ed agroindustriale, ivi

compresa la gestione dei contenziosi legali, amministrativi e

fiscali avanti ad ogni grado di giurisdizione;

b) realizzazione di studi e ricerche aventi ad oggetto le medesime materie, specializzazioni e tecniche;

c) realizzazione di opere editoriali, prodotti informatici,

biblioteche informatiche e telematiche e la loro diffusione;

d) divulgazione, in ogni forma possibile (editoriale, convegni, seminari, ecc.) dei risultati, opere e iniziative di cui

alle precedenti lett. b) e c);

e) ogni altra attività di supporto o strumentale al perseguitamento delle finalità della Cooperativa e dell'oggetto sociale.

Ai soli fini della iscrizione della Società negli elenchi dell'ordine professionale di competenza, l'attività prevalente è individuata in quella amministrativo-contabile e fiscale.

In caso di mutamento della prevalenza delle professioni esercitate, l'Organo amministrativo provvederà alla contemporanea iscrizione anche nell'Ordine, Albo o Collegio competente in relazione alla nuova professione prevalente.

Nell'esecuzione dell'attività della Società, tutte le prestazioni sono eseguite da soci in possesso, per ciascuna di esse,

dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e delle attività tecniche strumentali, anche qualora si tratt

ti di tecnici non iscritti in un ordine professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, Legge

183/2011 e dal D.M. 34/2014.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti che non siano società tra professionisti o associazioni professionali, purché ciò non determini fattispecie di incompatibilità con l'esercizio delle attività professionali da esse svolte, e comunque non conformi alla Legge 183/2011 e al D.M. 34/2014, nonché compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale se con esso compatibili.

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 D.L. 1° Settembre 1993 n.385.

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

##### **Art. 5 (Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che siano soggetti professionisti iscritti agli ordini professionali, albi e collegi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli: dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati, dei consulenti del lavoro, dei revisori legali, degli agronomi e forestali, degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, ovvero persone fisiche e/o giuridiche e/o soggetti non professionisti, limitatamente alle prestazioni tecniche, nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 L. 183/2011.

Non possono essere soci le società tra professionisti o associazioni professionali.

Ciascun socio non può essere socio di altre società tra professionisti. Il socio professionista, con il preventivo consenso di tutti gli altri soci espresso anche singolarmente per iscritto al di fuori dell'assemblea e vincolante anche per i soci futuri, ha facoltà di esercitare la propria attività professionale in modo autonomo e distinto dalla Società, anche attraverso la partecipazione ad associazioni professionali. Sono da considerarsi autorizzate le attività stabilmente esercitate dai soci precedentemente alla costituzione della Società.

Le medesime regole valgono per i soci non professionisti con

riferimento alle attività da essi svolte.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la Società un rapporto di lavoro autonomo (di prestazione d'opera professionale per i professionisti cd. ordinistici, e di prestazione d'opera per le attività tecniche), nelle diverse forme previste dalla legge; in esso è stabilito il compenso per l'attività svolta, che dovrà comunque risultare equo per il socio, per la Società e per il cliente di quest'ultima, in considerazione della quantità e qualità del lavoro svolto, della sua complessità e della sua rilevanza, non solo economica. La società assegnerà fra i soci i mandati acquisiti dalla clientela e impiegherà preferibilmente e prevalentemente l'opera degli stessi.

La Società adotterà apposito Regolamento interno, allo scopo di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento del rapporto, ai fini dello scambio mutualistico.

Qualora il socio non professionista sia una persona giuridica o comunque un soggetto diverso da una persona fisica, dovrà possedere le seguenti caratteristiche in capo al proprio (o ai propri) legali rappresentanti:

a) possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la Società è iscritta, compresa la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;

b) non aver riportato condanne definitive per una pena pari o

superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;

c) non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari;

d) la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

#### **Art. 6 (Ammessione del socio)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e codice fiscale;

b) se socio professionista: la dichiarazione attestante il titolo di abilitazione e l'iscrizione all'Ordine all'Albo professionale o al Registro o Collegio, l'effettiva attività svolta individualmente e delle specifiche competenze in possesso e, se cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, il titolo di studio abilitante, per l'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 4, nonché il proprio curriculum professionale;

- se socio non-professionista: oltre al curriculum, la descrizione dell'attività tecnica che può prestare e le relative eventuali abilitazioni e titoli richiesti per svolgerla;

- se società o ditta individuale: la visura storica tratta dal Registro delle Imprese, specificando nella domanda l'in-

dividuazione del/i legale rappresentante/i, i loro riferimenti come sub (a) e la dichiarazione di cui all'art. 5, sub (a), (b) e (c) e (d); la sede e la partita IVA, e gli ultimi tre bilanci disponibili;

c) la dichiarazione di non partecipare ad altre società tra professionisti e la dichiarazione circa l'appartenenza o meno ad associazioni professionali o di collaborazione of counsel con una o più di esse, ovvero con altri studi;

e) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Società, di attenersi ai suoi regolamenti e l'impegno ad osservarne le previsioni unitamente alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello statuto.

L'organo amministrativo, valutata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione e l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo a chi domanda di divenirne socio, delibera sulla richiesta secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta entro sessanta giorni dalla sua ricezione e stabilisce la misura, anche diversa da quella proposta, le modalità, i termini per il versamento del capitale oggetto di conferimento, e le relative quote, da assegnare al nuovo so-

cio.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

L'ammissione del socio viene effettuata previo versamento del relativo sovrapprezzo, se questo viene stabilito dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., che terrà essenzialmente conto del valore delle riserve distribuibili.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, il richiedente può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte durante l'esercizio con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi del socio)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-

lo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati

dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine,

Albo o Collegio, ai sensi della vigente normativa.

I soci sono obbligati altresì a mettere a disposizione le loro

capacità professionali e il loro lavoro in relazione al

tipo dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità

delle prestazioni di lavoro disponibile per la Società come

previsto nell'ulteriore e separato rapporto professionale o

d'opera instaurato.

Il socio professionista può opporre agli altri soci ed alla

Società il segreto concernente le attività professionali a

lui affidate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio

del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della

relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

**Art. 8 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione o per causa di morte, se persona fisica;
- recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione e fallimento, se soggetto diverso da persona fisica.

**Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata o PEC alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione avanti il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-

so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso in cui al socio che ha comunicato la volontà di recedere - anche qualora ciò dipenda dal raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico secondo il regime previdenziale ad esso riferibile - sia stato conferito un incarico professionale ancora in corso di svolgimento, il recesso dalla Società non avrà effetto fino a quando il socio non lo abbia portato integralmente a compimento, ovvero il cliente non accetti di trasferire il medesimo incarico ad altro socio.

La quota, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2530 cod. civ., non è trasferibile e, pertanto, spetta al socio il diritto di recesso ivi previsto

#### **Art. 10 (Esclusione del socio)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa con particolare riferimento alla cancellazione dal proprio Ordine, Albo o Collegio con provvedimento definitivo; in tale caso, il provvedimento di esclusione dovrà essere adottato

entro tre mesi dalla data in cui il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo;

b) che non sia più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali per la perdita delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e lavorativa dedotta nel contratto sociale;

c) che non ottemperi alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori, con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;

f) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità con la Società, o comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con essa al di fuori di quanto consentito dal presente statuto;

g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi

sociali;

h) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale, o svolga attività tali da danneggiare l'immagine della Cooperativa;

i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

j) nei confronti del quale sia verificata la risoluzione del rapporto di lavoro autonomo, professionale o tecnico, con la Società.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, entro sessanta giorni, dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 34.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diviene operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'esclusione sarà comunicata al cliente della Società, che proporrà a questi un nuovo professionista al quale affidare la prosecuzione della prestazione, fermo il diritto del

cliente ad esprimere il proprio dissenso per l'indicazione effettuata ovvero recedere dal mandato.

**Art. 11 (Recesso ed esclusione del socio)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R. o PEC.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie (con esclusione della legittimità) sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 34 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

**Art. 12 (Liquidazione del socio)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota di capitale sociale versata ed eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 17, co. 4, lett. c), n. 2).

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.

**Art. 13 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, cod. civ..

Gli eredi, ancorché provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, non possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il rimborso delle quote di capitale in favore dei soci rece-  
duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, in assenza  
di specifica richiesta, si prescrive con il decorso di 5 anni  
dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel  
quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-  
tivo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-  
borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione  
dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Nei casi di esclusione per i motivi indicati nell'art. 10,  
lett. c), d), e), f), g) e h), la società può compensare con  
il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo-  
zo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rim-  
borso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove pre-  
viste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da  
prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di  
cui all'art. 1243 cod. civ..

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso  
questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un  
anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto  
effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo  
si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è  
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 15 (Elementi del patrimonio)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore di euro 1.000,00 (mille virgola zerozero). Nessun socio può avere una quota superiore a quella stabilita dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7, co. 1, lett. a);

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 16 (Vincoli sulle quote sociali e loro alienazione)**

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la So-

cietà se non nei confronti di altro socio.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata o PEC, fornendo, con indicazione del socio acquirente.

**Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 cod. civ. certificate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% a riserva legale indivisibile;
- b) il 3 % ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 Legge 31 Gennaio 1992, n. 59;
- c) la parte rimanente sarà destinata:

1) ad un dividendo ai soci cooperatori rapportato al capitale sociale effettivamente versato in misura mai superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

2) ad aumento gratuito del capitale sociale con le modalità ed i limiti di cui all' art. 7 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59;

3) alla costituzione di fondi destinati alla promozione e incentivazione di studi, ricerche e iniziative in genere su materie e problematiche giuridiche e fiscali in agricoltura anche attraverso enti e Fondazioni aventi oggetto e finalità analoghe della Cooperativa, con particolare riferimento alle Fondazioni: Croce di Torino e G.P. Tosoni;

4) l'eventuale rimanenza ad altra riserva di cui al precedente art. 15.

#### **Art. 18 (Ristorni)**

Il vantaggio mutualistico atteso dai soci è rappresentato dalla remunerazione massima delle prestazioni e dei servizi dagli stessi conferiti in esecuzione del rapporto di scambio mutualistico con la Cooperativa.

Al termine dell'esercizio, ove le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano e, comunque, nei limiti dell'avanzo economico della stessa, l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno da corrispondere ai soci

cooperatori.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata in correlazione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso e comunque mai in misura superiore ai limiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente e/o ai fini fiscali.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 19 (Organì)**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, se nominato.

#### **Art. 20 (Assemblea)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). L'avviso, contenente l'ordine del giorno, dovrà indicare anche il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo, se nominato; tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione di voto in via elettronica, ai sensi dell'art. 2519 e 2370, comma 4, cod. civ..

#### **Art. 21 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;

2) procede alla nomina del Consiglio di amministrazione;

3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale ovvero del sindaco unico;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

5) approva le modifiche all'atto costitutivo e statuto;

6) approva i regolamenti interni e le relative modificazioni;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci;

8) nomina l'Organo di liquidazione e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-

menti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ. fatta eccezione per l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

#### **Art. 22 (Quorum costitutivi e deliberativi)**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

In ogni caso, sia in caso di assemblea ordinaria che di assemblea straordinaria, gli astenuti non sono computati ai fini del quorum deliberativo.

#### **Art. 23 (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assem-

blea. Sono escluse le votazioni per scrutinio segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 24 (Diritto di voto e rappresentanza)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Alle persone giuridiche socie, in relazione all'ammontare della quota, possono essere attribuiti più voti sino al massimo individuale di cinque voti ai sensi dell'art. 2538, comma 3, cod. civ. e complessivo del 30% dei voti totali spettanti ai soci con voto plurimo, in modo da rispettare il limite previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011.

**Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 26 (Consiglio di amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche ai sensi dell'art. 2542 comma 3 ultima parte cod. civ..

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti.

#### **Art. 27 (Poteri degli Amministratori)**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, fatti salvi quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea.

Allo stesso è attribuita la competenza per l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cod. civ. (poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti o a un comitato

esecutivo, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

L'Organo amministrativo decide all'unanimità:

- sulla ammissione di nuovi soci;
- sulle operazioni straordinarie di sviluppo dell'attività professionale della Società, quali l'assunzione di partecipazioni, l'apertura di sedi, filiali e unità locali, l'avvio di nuove tipologie di attività professionali, salvo la competenza dell'Assemblea quando ciò determini modifiche allo Statuto;
- sul contenuto, sulla stipulazione e sulla risoluzione del contratto di prestazione professionale o tecnica;
- sull'esclusione dei soci.

**Art. 28 (Convocazione e deliberazioni)**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli

Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Anche in assenza di formale convocazione, le adunanze e le deliberazioni sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tale caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### **Art. 29 (Sostituzione degli amministratori)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori per qualunque causa, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di

amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 30 (Compensi agli Amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari mansioni e al comitato esecutivo, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti.

**Art. 31 (Rappresentanza della società)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Allo stesso compete anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estra-

nei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti in materia.

**Art. 32 (Collegio sindacale o sindaco unico)**

Se obbligatorio per legge ovvero per deliberazione dell'Assemblea l'organo di controllo può essere costituito:

- da un Sindaco Unico, ove ne ricorrano i presupposti;
- dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti;

in ogni caso eletti dall'Assemblea la quale, in caso di organo collegiale, provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio.

I Sindaci o il Sindaco Unico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Sindaco Unico è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio o il Sindaco Unico vigilano sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile e generale adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

I Sindaci o il Sindaco Unico devono anche:

- a) accertare che le valutazioni del patrimonio vengano effettu

tuate con l'osservanza delle norme legislative;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori;

e) compiere ogni altro atto previsto dalla legge.

Il Collegio sindacale o il Sindaco Unico possono esercitare anche il controllo legale se integralmente formati da persone iscritte nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

#### **Art. 33 Controllo legale dei conti**

Nei casi in cui, ai sensi del D.lgs. 39/2010, è obbligatorio, ovvero quando lo deliberi l'assemblea dei soci, la società instituisce il controllo legale dei conti.

Il mandato per il controllo legale dei conti è attribuito dall'assemblea ad un revisore o ad una società di revisione ovvero, nei casi consentiti dalla legge, anche al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se nominati.

L'incaricato del controllo legale esercita le funzioni adesso demandate dalla legge nel rispetto delle norme di comportamento emanate dagli ordini professionali.

L'assemblea all'atto della nomina dell'incaricato del controllo legale deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico triennale.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata del mandato ed è rieleggibile.

## **TITOLO VI**

### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 34 (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 35 (Arbitri e procedimento)**

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra

soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disponibile dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Tutte le controversie dovranno essere oggetto di tentativo preliminare di conciliazione, al quale tutte le parti si impegnano, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss. D.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 90 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta da un arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale di Torino mediante arbitrato rituale secondo diritto.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 36 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

#### **TITOLO VII**

#### **SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art. 37 (Scioglimento e nomina dell'Organo di liquidazione)**

Lo scioglimento anticipato della Società si verifica nei casi previsti espressamente dalla legge, ovvero, quando ne ricorrono i presupposti; è deliberato dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. Con le stesse maggioranze l'assemblea decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di loro pluralità;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa in funzione del migliore realizzo.

**Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17, co. 4, lett. c), n. 2);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 39 (Regolamenti interni)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il regolamento per la disciplina degli scambi mutualistici prevederà le tipologie dei rapporti instaurabili, le modalità di assegnazione e di svolgimento degli incarichi, gli obblighi e le responsabilità dei soci, le modalità di determinazione delle remunerazioni spettanti, ivi compresi gli eventuali ristorni, modalità e termini per le interruzioni e le risoluzioni degli incarichi e ogni altra clausola o condizione ritenuta necessaria od opportuna per la corretta e puntuale disciplina del rapporto.

#### **Art. 40 (Clausole mutualistiche, indivisibilità e devoluzione delle riserve)**

Le clausole in materia di remunerazione del capitale, della indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio

residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

**Art. 41 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Nell'ipotesi in cui, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2519, comma 2, cod. civ., non vengano rispettati i limiti indicati nella medesima norma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

FIRMATO:

ALLEGRETTI GIANNI

MAURIZIO LEO

ALBERTO TEALDI

NICOLA MENARDO

DAVID COLOMBINI

SARAH ARAGNO

NICOLETTA PARACCHINI

PASQUALE FORMICA

DOMENICO ARAGNO

DANIELA SANTA DEZIO (SIGILLO).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.